



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

STATUTO DEL COMPENSORIO VENATORIO ALPINO DI VALLE BREMBANA

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31-03-2006; modificato il 28 Marzo 2008; modificato il 13 Marzo 2009; modificato il 15 Aprile 2011

CAPO I NORME GENERALI

1 - Natura giuridica e sede

1. Il Comprensorio Alpino di caccia denominato Valle Brembana, è individuato dal Piano faunistico venatorio provinciale ai sensi della L.R. 16 Agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è istituito dalla Provincia, o dalle Province interessate per quelli a carattere interprovinciale, sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata, secondo gli scopi previsti in particolare dal presente statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione.
3. Nei successivi articoli, per brevità, il Comprensorio Alpino è denominato C.A.
4. Il C.A. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica.
5. Ha sede in Lenna (BG) piazza IV° Novembre s.n.

2 - Funzioni e compiti

Ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento e all'incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della provincia, il C.A. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente, nonché quelle attività che si rendano comunque necessarie al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CAPO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

3 - Organi Sociali

1. Sono organi del C.A.:
 - Il Presidente;
 - Il Comitato di Gestione;
 - L'Assemblea dei cacciatori iscritti;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Probiviri.

4 - Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente del C.A. è eletto, con voto segreto, dall'assemblea dei Soci tra i componenti del comitato di gestione, ai sensi dell'art. 30, comma 9 della L.R. 26/93. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.A., e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'assemblea dei cacciatori iscritti ed il comitato di gestione, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
- c) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
- d) firma gli atti e la corrispondenza;
- e) nomina il vice-presidente, scegliendolo fra i membri del comitato di gestione, e può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del comitato di gestione, sulle materie di competenza del comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per ratifica;
- f) può delegare a membri del comitato di gestione funzioni di propria competenza;
- g) può proporre al Presidente della Provincia, sentito il parere del comitato di gestione, la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 15.

5 – Organi sostitutivi del Presidente

1. In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità e urgenza, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice-presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il vice-presidente o, in sua assenza o impedimento, il membro più anziano del comitato di gestione, deve riunire entro 10 giorni, il comitato stesso, per indire l'assemblea per l'elezione del Presidente. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del comitato, svolge le funzioni del presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del comitato di gestione.

6 – Comitato di Gestione e suoi compiti

1. Il comitato di gestione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta Provinciale ed ha la composizione di cui all'art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.
2. Le riunioni del comitato di gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il comitato di gestione viene convocato dal presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del collegio dei revisori dei conti.
4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta o telematica, e portata a conoscenza con preavviso di almeno otto giorni, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telegrafico o telematico effettuato due giorni prima della



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

convocazione stessa.

5. Il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso.
6. Copia delle delibere adottate dal comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei piani di immissione e prelievo, deve essere trasmessa per competenza alla Provincia, entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto in qualsiasi momento dalla Provincia e dai Soci.
7. Il comitato di gestione svolge prioritariamente i compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 26/93 e successive modifiche:
 - a) Proporre all'assemblea dei cacciatori iscritti l'approvazione dello statuto e sue eventuali modificazioni;
 - b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
 - c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alle ammissioni, tenuto conto delle disposizioni legislative;
 - d) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
 - e) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione e dei compensi a terzi che sono chiamati a partecipare all'attività, nonché deliberare il compenso di competenza del collegio dei revisori dei conti;
 - f) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa vigente, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati;
 - g) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
 - h) approvare le eventuali convenzioni con l'amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori o istituti;
 - i) deliberare sugli orientamenti programmatici delle attività, in base alle previsioni dell'art. 31 della L.R. 26/93 e successive modifiche con la possibilità di avvalersi, anche, della collaborazione di tecnici faunistici;
 - j) individuare modalità adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalle province all'interno del territorio interessato;
 - k) proporre all'approvazione della provincia i piani di prelievo annuali, predisposti attraverso appositi e mirati censimenti della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario venatorio regionale;
 - l) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere, assieme al bilancio finanziario consuntivo, entro il 15 maggio di ogni anno all'amministrazione provinciale;
 - m) mettere in atto le iniziative ritenute necessarie, al fine di promuovere iniziative culturali venatorie sul territorio di competenza;



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

- n) provvedere all'acquisto o all'alienazione dei beni strumentali, sia mobili che immobili;
- o) designare un proprio rappresentante nella conferenza faunistica venatoria provinciale;
- p) svolgere tutti quei compiti e tutte quelle operazioni ritenute necessarie per una buona gestione del C.A..
- q) adottare provvedimenti disciplinari autonomi nei confronti dei Soci sanzionati per violazioni delle Leggi sulla caccia, dei suoi Regolamenti Provinciali e/o per inadempienze nei confronti dello Statuto e dei Regolamenti del C.A. prevedendo la sospensione dell'iscritto per un periodo effettivo di caccia variabile in relazione alla violazione commessa. Il Provvedimento disciplinare deve essere comunicato al Socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato può presentare deduzione, a sua difesa, al Collegio dei Probiviri che decide sui ricorsi così come previsto dal successivo art 13 c. 1. Il provvedimento definitivo adottato nei confronti del Socio, deve essere comunicato alla Provincia.
- r) Approvare o modificare i Regolamenti che le commissioni propongono in forza dell'art. 5 comma 2 lettera s) del Regolamento interno di attuazione del C.A. o proposti da singoli membri del comitato di gestione per meglio disciplinare e organizzare le forme di caccia presenti nel C.A.

7 – Assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i soci ammessi all'esercizio venatorio all'interno del C.A. in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Unicamente ai fini dell'esercizio di diritto di voto nell'assemblea di cui al successivo art. 8, al momento dell'iscrizione i cacciatori non residenti in alcun Comune del C.A. possono optare per la domiciliazione in un Comune sito nel C.A. stesso.
3. Nel caso in cui l'assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il Presidente della Provincia accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, quest'ultimo scioglie il comitato di gestione.

8 – Convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. L'assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. L'assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi Soci, con comunicazione, spedita al comitato di gestione ed al presidente del collegio dei revisori dei conti mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del collegio dei revisori dei conti.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
4. La convocazione è resa nota ai Soci almeno 15 giorni prima, con l'indicazione della sede, del giorno e ora, nonché dell'ordine del giorno, con avviso scritto. Oltre ai componenti di diritto, l'invito è esteso al comitato di gestione e al collegio dei Revisori dei Conti.



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto. Le deleghe non valgono solo per la votazione relativa all'elezione del Presidente.
6. Qualora il numero degli associati sia superiore a 5000, anche in relazione alle infrastrutture a disposizione, il comitato di gestione può stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell'assemblea dei cacciatori iscritti che non siano lesive del principio della democrazia e che salvaguardino l'espressione delle minoranze, anche in forma di rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli associati iscritti.
7. Le adunanze dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre che al presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

9 – Compiti dell'assemblea dei cacciatori iscritti

1. Spetta all'assemblea dei cacciatori iscritti:
 - a) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
 - b) eleggere il presidente del C.A., scegliendolo fra i componenti del comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente statuto;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile;
 - d) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato di gestione;
 - e) avanzare proposte ed iniziative al comitato di gestione sulle quali il comitato deve esprimersi con atto deliberativo, nel rispetto delle proprie competenze.
 - f) Eleggere i membri del Collegio dei Probiviri nel modo e nella composizione prevista dal successivo art. 12.

10 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplementi ed è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia, sentito il comitato di gestione del C.A.
2. Il Presidente del collegio viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili; gli altri due componenti vengono scelti, preferibilmente, fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili.
3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione, e comunque, fino alla nomina del successivo comitato.

11 – Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal comitato di gestione.

3. Il collegio redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione.
4. Il presidente convoca e presiede il collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni riunione periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa.
5. Il collegio ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve essere trascritto su apposito libro.
7. L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del collegio, anche singolarmente, sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del comitato di gestione.
8. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il collegio dei revisori dei conti è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del comitato di gestione e dell'assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
9. Qualora il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il collegio informa il presidente della provincia per gli atti conseguenti.
10. Gli onorari spettanti al collegio sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera e) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa o delle consuetudini in vigore per le rispettive categorie.

12 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. E' nominato con provvedimento del presidente del CA, rispettando la seguente composizione:
 - a) Tre membri designati dai rispettivi presidenti provinciali delle tre maggiori associazioni presenti in forma organizzata sul territorio del CA. Nel caso siano presenti sul territorio meno di 3 associazioni, uno dei tre membri effettivi viene nominato dal comitato di gestione anche fra i non Soci del C.A.
 - b) Un membro effettivo e uno supplente eletti dall'Assemblea dei Soci.
 - c) Un membro effettivo e uno supplente designati dal Comitato di Gestione.Qualora non venissero designati tutti o alcuni dei suddetti membri entro il termine fissato dal Presidente del CA. il Comitato di Gestione stesso provvederà alla nomina dei membri mancanti.
2. Il presidente, il vice presidente ed il segretario del collegio dei Proviviri sono scelti dal collegio stesso tra i propri membri.



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

3. Il collegio dei Proviviri rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione e, comunque fino alla nomina del successivo comitato.

13 – Compiti del Collegio dei Proviviri

1. Il collegio dei Proviviri decide sui ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari e di sospensione temporanea ed esclusione dall'associazione di cui all'Art. 6, c. 7 lett. q) e successivo Art. 18, previa audizione della parte ricorrente.
2. Le convocazioni del collegio devono ritenersi rituali se notificate almeno 7 (sette) giorni liberi prima dell'adunanza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno da trattare.
3. Il presidente o in assenza il suo vice, presiedono la seduta.
4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario redige un verbale sull'apposito libro che deve essere sempre depositato presso la sede del Compensorio e ne dà comunicazione al C.T.G. per la successiva applicazione della decisione.

14 – Commissioni territoriale operative

1. Il C.T.G. può istituire commissioni territoriali operative, determinandone la composizione ed i compiti.
2. Le commissioni svolgono compiti meramente consultivi e non possono in nessun caso sostituirsi al Comitato stesso e svolgere compiti ad esso affidati, salvo espressa delega scritta appositamente deliberata.
3. Le commissioni eleggono al loro interno il Presidente. Tra i membri delle singole commissioni viene nominato, dal comitato di gestione, un proprio componente che potrà, anche, ricoprire il ruolo di presidente della commissione. Le commissioni operano ricercando ed utilizzando preferibilmente il volontariato

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

15 – Elezione e durata delle cariche dei membri del Comitato di Gestione

1. La durata in carica del comitato di gestione corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale.
2. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati.
3. Per tutti i membri designati, è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata.
4. I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri anche oltre il termine di cui ai commi 2 e 3, fino alla nomina dei nuovi membri.
5. Non sono nominabili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - a) i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote;
 - b) coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - c) coloro che vengano sospesi dall'organo associativo;
 - d) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - e) il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all'art. 30 della



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

L.R.26/93 e successive modifiche.

6. La decadenza dagli incarichi dei componenti, colpiti dai provvedimenti di cui all'intero comma 5 del presente articolo, deve essere deliberata dal comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla provincia, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

16 – Cessazione e vacanza delle cariche

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del comitato di gestione cessi dalla carica, il comitato stesso comunica alla Provincia la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
2. Qualora il numero dei membri del comitato di gestione risulti ridotto a meno della metà, tale organo decade.
3. I componenti dei comitati di gestione che, senza far pervenire anticipatamente alcuna giustificazione, non partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

17 – Votazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni dell'assemblea sono, di regola, effettuate in forma palese. Avvengono, invece, a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Perdurando, dopo la prima ripetizione, la parità di voti, prevale la proposta votata dal presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

18 – Compiti ed obblighi del Socio

1. L'adesione all'associazione del C.A. implica inoltre, l'obbligo per il cacciatore associato di:
 - a) pagare la quota annuale dell'associazione entro il 31 marzo di ogni anno. Il C.T.G. può istituire per i Soci ultraottantenni la qualifica di Socio onorario con la restituzione della quota associativa.
 - b) Osservare altresì con massimo scrupolo tutte le norme dello Statuto, nonché ogni norma regolamentare deliberata dagli organi sociali del C.A.
 - c) Segnalare tempestivamente al Comitato di gestione del C.A. i casi di trasgressione delle vigenti norme di legge e di regolamento a disciplina dell'attività venatoria di cui sia stato testimone, con particolare riguardo agli episodi di prelievo abusivo di fauna stanziale.
 - d) Segnalare al numero verde della Provincia 800350035 il ritrovamento di fauna selvatica rinvenuta morta o ferita anche per cause naturali.
 - e) Effettuare i censimenti obbligatori della selvaggina così come previsti dal comitato tecnico e dai suoi regolamenti.
 - f) Fornire gratuitamente non meno di due giornate lavorative all'anno per



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

prestazioni programmate e indicate dal C.T.G. almeno 30 giorni prima dell'evento. Le comunicazioni vengono portate a conoscenza dei Soci attraverso il proprio organo d'informazione (periodico del compensorio) o, per via telematica (sms, e-mail, sito web all'indirizzo www.compensorioalpinovb.it... ecc.).

- g) Vidimare il Tesserino Venatorio Regionale attraverso apposita timbratura presso l'ufficio del Compensorio prima dell'inizio della stagione venatoria.
2. Il cacciatore associato dichiara e riconosce espressamente di ritenersi assoggettato alle seguenti regole disciplinari sancite nell'interesse comune di tutti i cacciatori associati al C.A. ed al fine di una più rigorosa e corretta gestione faunistica ed ambientale.
3. Nel caso di gravi infrazioni alle vigenti norme di legge riferite alle disposizioni poste a tutela della fauna stanziale e del suo habitat, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative previste ed al risarcimento del danno, al Comitato di Gestione del C.A., è riconosciuto il potere di disporre - a titolo di provvedimento disciplinare interno al C.A.- la sospensione temporanea dalla qualità di Socio cacciatore, con la conseguente sospensione dall'esercizio della caccia nel C.A. fino ad un massimo di 120 giornate di calendario solare.
4. Il cacciatore iscritto al C.A. perde la qualità di associato nei seguenti casi:
 - a) per esclusione deliberata dal comitato di gestione a motivo di recidività nelle violazioni previste dal precedente comma n° 3 del presente articolo, sentito il parere dei collegio dei Probiviri e della commissione di specializzazione interessata alle violazioni accertate.
 - b) Per la perdita dei requisiti di legge necessari per mantenere la qualità di associato.
5. In ogni caso, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di sospensione o di esclusione, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri il quale sarà chiamato a decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso previa audizione dell'interessato.
6. Una volta ammesso ogni Socio ha diritto alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie, purchè confermate annualmente col versamento della quota di partecipazione e purchè non sia già debitore nei confronti del C.A. per qualsivoglia altro titolo.

CAPO IV

NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

19 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo. E' accompagnato da una relazione illustrativa ed è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.
3. Il bilancio di previsione consta di:
 - a) uno stato di previsione delle entrate;
 - b) uno stato di previsione delle spese;
 - c) un quadro generale riassuntivo.
4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.



COMPRESORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@comprensorioalpinovb.it sito: www.comprensorioalpinovb.it

20 – Conto consuntivo

1. I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.
2. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal comitato di gestione all'assemblea, per la sua approvazione, nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ed in coincidenza con la presentazione del bilancio di previsione.
3. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economica amministrativa e dal conto generale del patrimonio. La situazione economico amministrativa pone in evidenza:
 - a) i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale avanzo di amministrazione;
 - c) l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riverisce, deve contenere:

- a) le attività e le passività finanziarie;
 - b) i beni mobili ed immobili;
 - c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
4. Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
 5. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
 6. Qualora, invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il comitato di gestione deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del collegio dei revisori dei conti, il comitato di gestione procede alla riduzione delle quote associative.

21 – Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del C.A. è composto da:
 - a) quote versate dai cacciatori iscritti;
 - b) finanziamenti erogati dalla provincia;
 - c) contributi di terzi a fondo perduto, donazioni e oblazioni.

22 – Opere e forniture

1. Il comitato di gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare, lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche accertate di cassa.
2. La delibera di spesa autorizza il presidente a provvedere all'assunzione dell'impegno, mediante il quale sorge l'obbligazione nei confronti del contraente scelto, secondo quanto disposto dal presente statuto.
3. Il comitato di gestione, annualmente fissa un importo massimo di spesa chiamato



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

“Fondo economale” entro il quale il presidente del comitato di gestione può disporre per piccole spese di ordinaria gestione.

23 – Emolumenti degli Organi del C.A.

1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del comitato di gestione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore-segretario.
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del direttore-segretario sono quantificati con delibera del comitato di gestione in prima riunione a cui né il presidente né il direttore-segretario partecipano.
3. Il comitato di gestione è comunque tenuto a deliberare gli emolumenti ai membri del comitato stesso, quantomeno nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre ai rimborsi per spese di viaggio superiori ai 10 chilometri.
4. Le riunioni del comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente.
5. Gli emolumenti dei revisori dei conti sono definiti secondo i preventivi accordi fissati con il comitato di gestione.
6. Le delibere che definiscono gli emolumenti del presidente e dei membri del comitato di gestione vengono inviate, per l'approvazione, alla provincia, che delibera, in merito, entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono come approvati.
7. Nel caso la provincia non approvi tali delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna motivazione, al comitato di gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute, ridelibera in via definitiva.

24 – Disposizioni varie

1. Il comitato di gestione autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C. A.. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo;
 - b) libro giornale;
 - c) libro dei verbali delle riunioni del comitato di gestione;
 - d) libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea;
 - e) libro dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti;
 - f) libro dei soci;
 - g) libro del collegio dei probiviri.

Detti libri vanno tenuti a cura del comitato di gestione, ad esclusione di quello di cui al punto 2 lettera e), di competenza del collegio dei revisori

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI



COMPENSORIO VENATORIO ALPINO VALLE BREMBANA

Piazza IV Novembre n. 10, 24010 LENNA (BG) – Tel/fax 0345/82565
e-mail: info@compensorioalpinovb.it sito: www.compensorioalpinovb.it

25 – Disposizioni finali

- 1 . L'approvazione del presente Statuto implica la immediata accettazione da parte di tutti i soci delle norme in esso contenute.
- 2 . In caso di scioglimento del C.A. tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la provincia di competenza.
- 3 . I rapporti degli associati tra loro, e tra gli organi del C.A. previsti dal presente statuto sono di natura civilistica e contrattuale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabile, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
- 4 . Spetta agli organi preposti della Provincia la notifica al Comitato di gestione del C.A. delle verbalizzazioni di cacciatori soci a causa di prelievi abusivi di selvaggina stanziale sul territorio del C.A. , così come consentito dall'Art. 12, lett. b L. n°675/96.
- 5 . Il presidente è delegato, con promessa di rato e valido, ad apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente richieste in sede di pubblicazione e registrazione del presente statuto.
- 6 . Il presente statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua approvazione.